



Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento in materia d'investimenti

Entrata in vigore: 1° gennaio 2017

Art. 1 Indicazioni generali

1 - Basi

In virtù dell'art. 6 cpv. 4 dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione della Fondazione collettiva LPP Swiss Life (fondazione) emana il seguente regolamento in materia d'investimenti.

2 - Capitale d'investimento della fondazione / delle opere di previdenza

1) Capitale di previdenza

Il capitale di previdenza (capitali di risparmio e riserve matematiche) della fondazione / delle opere di previdenza necessario per la copertura di obblighi previdenziali viene gestito e garantito nell'ambito di contratti collettivi di assicurazione sulla vita con Swiss Life SA. Swiss Life SA garantisce l'investimento accurato dei fondi conformemente alle prescrizioni in materia d'investimento previste dalla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, in particolare anche in base alle disposizioni concernenti l'attività della previdenza professionale.

Nel caso dei valori di riscatto dei contratti collettivi di assicurazione sulla vita in questione si tratta di patrimoni della fondazione / delle singole opere di previdenza della fondazione ai sensi degli articoli 49 e 53 cpv. 1 lett. b cifra 8 OPP 2.

2) Fondi liberi e riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL)

I fondi liberi e le RCDL delle opere di previdenza vengono gestiti come averi in conto della fondazione presso Swiss Life SA e remunerati conformemente alle condizioni di mercato. Previo consenso del consiglio di fondazione, la commissione amministrativa / il datore di lavoro è autorizzata/o a investire per intero o parzialmente i fondi liberi o le RCDL presso un'opera di previdenza in virtù del presente regolamento in materia d'investimenti.

3 - Scopo

Nell'ambito dell'atto di fondazione, della LPP e delle disposizioni dell'ordinanza OPP 2 il regolamento in materia d'investimenti stabilisce i principi della politica d'investimento, le competenze, la gestione patrimoniale (investimento del patrimonio e strategia d'investimento) come pure l'organizzazione, il controlling e reporting, che occorre osservare per l'amministrazione dei fondi liberi e delle RCDL.

4 - Rendiconto

La valutazione degli investimenti avviene in base alle norme legali e commerciali (Swiss GAAP RPC 26).

Art. 2 Principi d'investimento per la gestione dei fondi liberi e delle RCDL

1 - Obiettivi d'investimento

L'investimento del patrimonio assicura che il rendimento totale garantisca a lungo termine la conservazione e la crescita dei fondi liberi e delle RCDL della fondazione / delle opere di previdenza.

2 - Azioni di Swiss Life Holding SA

Al momento della trasformazione di Swiss Life SA da società cooperativa a società anonima, alla fondazione in veste di socia sono state assegnate delle azioni (oggi: azioni di Swiss Life Holding SA).

In base a un calcolo, la fondazione ha attribuito alle opere di previdenza un determinato numero di azioni, che vengono indicate come fondi liberi. Di regola, le azioni vengono vendute sul mercato nel momento in cui un'opera di previdenza lascia la fondazione. Il ricavato della vendita viene

contabilizzato a favore dei fondi liberi di un'opera di previdenza.

3 - Strategia d'investimento

Per realizzare gli obiettivi in materia di politica d'investimento il consiglio di fondazione fissa la strategia d'investimento. A tale scopo sceglie uno o più investimenti collettivi con diversi profili di rendimento / rischio.

Il consiglio di fondazione offre alle commissioni amministrative e ai datori di lavoro la possibilità di scegliere tra diversi investimenti collettivi / strategie d'investimento per poter prendere una decisione in materia d'investimento.

4 - Condizioni quadro della fondazione

La fondazione amministra ogni opera di previdenza separatamente dalle altre. I fondi liberi / Le RCDL vengono investiti/e tenendo conto dell'intero patrimonio a livello di opera di previdenza nell'ambito delle prescrizioni legali. Fatto salvo l'art. 2 cifra 2 del presente regolamento in materia d'investimenti, gli investimenti avvengono esclusivamente nel quadro degli investimenti collettivi / delle strategie d'investimento stabiliti/e dal consiglio di fondazione.

5 - Offerente di investimenti collettivi

Il o i fornitori di investimenti collettivi scelti dal consiglio di fondazione devono essere assoggettati alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale o alla FINMA. Tutti gli investimenti collettivi o le strategie d'investimento a disposizione corrispondono alle prescrizioni in materia d'investimento ai sensi dell'OPP 2 (art. 49a OPP 2 segg.). In particolare occorre rispettare i principi su accuratezza, sicurezza e diversificazione ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 - 3 OPP 2. I fornitori di investimenti collettivi scelti sono responsabili dell'osservanza di tutte le disposizioni legali, delle rispettive conferme e della fornitura di informazioni nei confronti del consiglio di fondazione che ne necessita per tutelare la sorveglianza a norma di legge dell'investimento del patrimonio.

6 - Investimento del patrimonio

Per l'investimento di fondi liberi, alla commissione amministrativa della singola opera di previdenza compete la selezione tra gli investimenti collettivi / le strategie d'investimento offerti/e nonché la loro gestione. Il datore di lavoro è tenuto a espletare le competenze e le mansioni in questione per l'investimento delle RCDL. Commissione amministrativa e datore di lavoro possono cambiare in qualsiasi momento investimento collettivo / strategia d'investimento. La selezione / un eventuale cambiamento viene stabilita/o nell'ambito di una decisione.

Il consiglio di fondazione è autorizzato a differire fino a sei mesi l'esecuzione delle decisioni d'investimento prese dalla commissione amministrativa o dal datore di lavoro o eventualmente a rifiutarle.

Art. 3 Mansioni e competenze nella gestione dei fondi liberi e delle RCDL

1 - Consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione stabilisce e monitora l'offerente o gli offerenti di investimenti collettivi nonché gli investimenti collettivi / le strategie d'investimento disponibili. Gli offerenti inoltrano al consiglio di fondazione, trimestralmente per singolo investimento collettivo / strategia d'investimento, un fact sheet recante il seguente contenuto: composizione del patrimonio nonché performance nell'arco di vari periodi rispetto al benchmark (singoli mesi nell'anno in corso, da inizio anno nonché per uno, tre e cinque anni). Il consiglio di fondazione è autorizzato a cambiare in qualsiasi momento gli offerenti di investimenti collettivi o di modificare la selezione di investimenti collettivi / strategie d'investimento. In caso di

esclusione di un offerente o di un investimento collettivo / una strategia d'investimento esso ne informerà senza indugio le opere di previdenza e i datori di lavoro interessati. Alle opere di previdenza e ai datori di lavoro viene concesso un termine adeguato per prendere una nuova decisione in materia d'investimento. In mancanza di istruzioni della commissione amministrativa / del datore di lavoro alla scadenza del termine, i valori patrimoniali verranno liquidati e il ricavato della vendita verrà accreditato al conto in questione dell'opera di previdenza.

2- Comitato d'investimento

Il consiglio di fondazione può istituire un comitato d'investimento che gli offre consiglio sulle questioni in materie d'investimento. Il comitato d'investimento comprende almeno tre membri e può essere composto anche da specialisti esterni (con o senza diritto di voto). I membri vengono scelti dal consiglio di fondazione. Il comitato d'investimento è l'organo specializzato competente per la gestione patrimoniale della fondazione. Esso allestisce le decisioni rilevanti per gli investimenti all'attenzione del consiglio di fondazione e ne gestisce l'applicazione. Compete al consiglio di fondazione determinare la remunerazione dei membri del comitato d'investimento.

3- Commissione amministrativa e datore di lavoro

Per il collocamento dei fondi liberi / delle RCDL, la commissione amministrativa / il datore di lavoro prende autonomamente la decisione in materia d'investimento come pure la decisione sul cambiamento nell'ambito degli investimenti collettivi / delle strategie d'investimento disponibili. La commissione amministrativa e il datore di lavoro ricevono almeno una volta all'anno un rapporto sullo sviluppo degli investimenti. Inoltre, possono informarsi sull'andamento degli investimenti patrimoniali consultando i fact sheet allestiti dagli offerenti degli investimenti collettivi. Sulla base di questi rapporti, la commissione amministrativa e il datore di lavoro verificano le loro rispettive decisioni in materia d'investimento e prendono le rispettive misure.

Inoltre, la commissione amministrativa e il datore di lavoro informano senza indugio la fondazione in merito a sviluppi e cambiamenti aziendali che possono influire sulla decisione in materia d'investimento o sulla strategia d'investimento (ristrutturazioni, fusioni, ecc.).

Art. 4 Governance

- 1- I fornitori di investimenti collettivi scelti dal consiglio di fondazione e le altre persone esterne incaricate della gestione patrimoniale devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività commerciale ineccepibile. Esse sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciario e devono tutelare gli interessi delle persone assicurate nello svolgimento dell'attività.
- 2- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono essere abilitate a tale scopo e garantire l'osservanza delle prescrizioni dell'OPP 2 sulla lealtà nella gestione patrimoniale.
- 3- Le persone esterne incaricate della gestione patrimoniale o gli aventi economicamente diritto delle imprese incaricate di queste mansioni non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione.
- 4- I contratti con fornitori di investimenti collettivi e gli altri contratti di gestione patrimoniale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la fondazione.
- 5- In caso di negozi giuridici importanti della fondazione con persone vicine, occorre richiedere offerte alternative. Pertanto, l'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

6- Non è consentito il prestito di titoli per migliorare il reddito ("Securities Lending").

7- Non sono ammessi accordi di riacquisto.

8- Affari per conto proprio: Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della fondazione. In particolare, non sono autorizzate a:

- sfruttare la conoscenza di mandati della fondazione per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front / parallel / after running);
- compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla fondazione e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
- modificare la composizione dei depositi della fondazione in assenza di un interesse economico di quest'ultima.

9- Cessione di vantaggi patrimoniali: Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente alla fondazione tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la fondazione.

Le direttive concernenti i regali di poco valore sono definite nell'appendice II.

10 - Rivelazione

- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di imprese che intrattengono una relazione d'affari con la fondazione. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.
- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta al consiglio di fondazione in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2.

11 - Possono essere incaricate di investire e gestire il patrimonio di previdenza soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:

- le banche secondo la Legge sulle banche
- i commercianti di valori mobiliari secondo la Legge sulle borse
- le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la Legge sugli investimenti collettivi
- le imprese di assicurazione secondo la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
- gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza analoga di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta

12 - Salvaguardia dei diritti degli azionisti

Al consiglio di fondazione compete la responsabilità di vegliare, affinché i diritti di voto vengano esercitati nell'interesse delle persone assicurate e il comportamento di voto venga rivelato.

Il diritto di voto per le proposte annunciate, per tutte le azioni, direttamente detenute dalla fondazione, di società svizzere, quotate in Svizzera o all'estero, deve essere esercitato almeno nel caso dei seguenti punti:

- elezioni dei membri del consiglio d'amministrazione
- elezioni del presidente del consiglio d'amministrazione

- elezioni dei membri del comitato di retribuzione
- elezione del rappresentante indipendente
- le disposizioni statutarie secondo l'art. 12 OReSA
- i voti secondo le retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (art. 18 OReSA) e le retribuzioni vietate nel gruppo (art. 21 cifra 3 OReSA).

I diritti di voto devono essere esercitati nell'interesse delle persone assicurate presso la fondazione. Pertanto, occorre dare la priorità alla durevole prosperità della fondazione e delle opere di previdenza affiliate. Alla durevole prosperità della fondazione e delle opere di previdenza affiliate contribuisce un'azione, se l'evoluzione del valore di quest'ultima, tenuto conto delle distribuzioni, è superiore alla media a lungo termine. Il comportamento di voto deve consentire all'impresa di garantire durevolmente l'evoluzione superiore alla media dell'azione.

Le proposte del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale perseguono, di regola, questi interessi economici. Pertanto, nell'esercizio dei diritti di voto occorre accogliere le proposte del consiglio d'amministrazione, nella misura in cui nell'impresa non sussistano eventi straordinari, proposte atipiche del consiglio d'amministrazione o proposte relative a retribuzioni abusive. In tali casi il consiglio di fondazione decide in merito al comportamento di voto prima dell'assemblea generale a prescindere dalle proposte del consiglio d'amministrazione. Esso ha la facoltà di optare per l'astensione dal voto per determinati oggetti all'ordine del giorno.

Il consiglio di fondazione decide in merito al suo comportamento di voto tramite delibera.

Il consiglio di fondazione può delegare a un organo interno alla fondazione o a un consulente esterno con diritto di voto la responsabilità della raccolta della documentazione di voto e delle informazioni necessarie e del rinvio dei documenti compilati alle singole società. Ha anche il diritto di farsi rappresentare dal rappresentante indipendente, designato da ciascuna assemblea generale, nell'adempimento dell'obbligo di voto.

Nel rapporto di gestione, il consiglio di fondazione in una relazione di sintesi rende conto annualmente sul suo comportamento di voto. Esso rende pubblico in modo dettagliato il comportamento di voto, se non segue le proposte del consiglio d'amministrazione o se si astiene dal voto.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento in materia d'investimenti, a seguito della decisione del consiglio di fondazione del 14 novembre 2016, entra in vigore al 1° gennaio 2017. Esso può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione, in base alla legge e all'atto di fondazione.

* * *

Appendice I

Investimenti collettivi / Strategie d'investimento disponibili

Il consiglio di fondazione ha deciso di mettere a disposizione, fino a revoca, delle opere di previdenza / dei datori di lavoro gli investimenti collettivi / le strategie d'investimento elencati per la gestione dei fondi liberi e delle RCDL presso il seguente offerente di investimenti collettivi / strategie d'investimento:

Offerente	Prodotto
Fondazione d'investimento Swiss Life	Swiss Life LPP-Mix 15
	Swiss Life LPP-Mix 25
	Swiss Life LPP-Mix 35
	Swiss Life LPP-Mix 45
	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)

Sul sito della Fondazione d'investimento Swiss Life sono reperibili indicazioni dettagliate sui singoli investimenti collettivi / strategie d'investimento, il cui andamento è documentato nei rispettivi fact sheet. L'offerente è responsabile della correttezza e dell'entità dei dati.

Appendice II

Regali di poco valore

Non devono essere dichiarati i regali di poco valore e i consueti regali occasionali. Pertanto, trova applicazione la seguente regolamentazione:

- 1- Sono considerati regali di poco valore e regali occasionali (inclusi gli inviti) i regali unici del valore di CHF 200 al massimo per singolo caso e CHF 1 000 all'anno e per singolo partner commerciale, al massimo, tuttavia, CHF 2 500 franchi. I regali di poco valore e i consueti regali occasionali sono ammessi e non devono essere dichiarati.
- 2- Sono equiparati a regali occasionali inviti a un evento in occasione del quale l'utilità per la fondazione è prioritaria, come seminari specializzati che si tengono non più di una volta al mese. Gli eventi ammessi di regola sono limitati a un giorno, non si estendono a un accompagnatore e sono raggiungibili con la macchina oppure con i mezzi pubblici. A mezzogiorno o alla sera all'evento può seguire una manifestazione comune e sociale.
- 3- I regali o gli inviti che per singolo caso o anno superano i limiti di cui ai punti 1 e 2 sono ammessi se approvati dal consiglio di fondazione. Essi devono essere dichiarati.
- 4- I vantaggi patrimoniali sotto forma di prestazioni pecuniarie (buoni, retribuzioni) nonché kick back, retrocessioni e pagamenti simili non basati su un accordo scritto con il consiglio di fondazione, nonché inviti privati senza scopo commerciale palese (p. es. concerti, esposizioni, ecc.) devono esseri consegnati alla fondazione.
- 5- Nel caso di vantaggi patrimoniali che, a torto, non sono stati consegnati, la fondazione è tenuta a richiedere il rimborso immediato dei valori pecuniari in questione ed è autorizzata a ricorrere a sanzioni che, nel singolo caso, possono comportare la disdetta del rapporto di lavoro o del mandato e il successivo avvio di una denuncia per sottrazione di beni.

* * *